Atri, 18/3/2009

Alla Cortese Attenzione del Sig. Presidente della II° Commissione Giustizia del Senato Sen. Avv. BERSELLI Filippo

Alla Cortese Attenzione dei Sig.ri Senatori membri della II Commissione Giustizia del Senato

Sen. CENTARO Roberto

Sen. MARITATI Alberto

Sen. CAROFIGLIO Gianrico

Sen. LONGO Piero

Sen. ALLEGRINI Laura

Sen. BALBONI Alberto

Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico

Sen. CASSON Felice

Sen. CHIURAZZI Carlo

Sen. D'ALIA Gianpiero

Sen. D'AMBROSIO Gerardo

Sen. DELLA MONICA Silvia

Sen. DELOGU Mariano

Sen. DIVINA Sergio

Sen. FINOCCHIARO Anna

Sen. GALLONE Maria Alessandra

Sen. GALPERTI Guido

Sen. LATORRE Nicola

Sen. LI GOTTI Luigi

Sen. MAZZATORTA Sandro

Sen. MUGNAI Franco

Sen. PISTORIO Giovanni

Sen. QUAGLIARIELLO Gaetano

Sen. VALENTINO Giuseppe

Oggetto: Indagine conoscitiva sulla disciplina dell'ufficiale giudiziario in svolgimento presso la II Commissione Giustizia del Senato in merito al ddl 749, d'iniziativa dei Senatori Berselli e Baldoni. Audizioni del personale.

L'occasione dell'indagine conoscitiva sulla disciplina dell'ufficiale giudiziario in svolgimento presso la II Commissione Giustizia del Senato in merito al ddl 749, d'iniziativa dei Senatori Berselli e Baldoni, sollecita il dovere di riferire taluni convincimenti e valutazioni emerse nel gruppo di lavoro costituitosi tra ufficiali giudiziari interessati dalla prospettata riforma.

Il testo del ddl all'esame della Commissione Giustizia del Senato, come in parte già evidenziato nel condiviso Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia<sup>1</sup>, alimenta non poche perplessità.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo – 17/11/2008 . 0007097.U, in <u>www.ufficialigiudiziari.net</u>:

In primo luogo non va sottaciuto che in modo forse improprio ma certamente efficace, i più consapevoli operatori del settore sintetizzano le prospettive riservate all'ufficiale giudiziario dal decreto di delega, così come confezionato, affermando che "più che la reale possibilità di una evoluzione liberale della professione **esso realizza le condizioni di un licenziamento** ad nutum".

L'affermazione può sembrare eccessiva ma si rifletta che pressoché nessuna delle attività prospettate come "esclusive" dal ddl Berselli residuano per l'ufficiale giudiziario dopo le recenti attribuzioni e modifiche intervenute in materia di notificazione ed esecuzione, sia giudiziali che extragiudiziali (si veda notificazione degli atti giudiziari attribuita agli Avvocati; a Poste Italiane spa; all'Avvocatura dello Stato; ad Equitalia spa; Comunicazioni alle Cancellerie etc).

Stessa considerazione per le c.d. attività delegabili dal giudice, espropriazione immobiliare, vendite, etc. già attribuite ad altri: notai, istituto vendite giudiziarie, solo per limitarsi a qualche esempio.

Trascuriamo per opportunità di sintesi ogni riflessione sulle tariffe applicabili e sulle iperboliche riduzioni di spesa prospettate per l'erario, assumendo come obiettivamente riscontrabile il livello di economicità del sistema attuale.

Appare, inoltre, una evidente forzatura addebitare all'azione dell'ufficiale giudiziario la denunciata ineffettività dell'esecuzione.

Non volendo attardarci nell'analisi testuale per la quale rimandiamo al ricordato Parere dell'Ufficio Legislativo e, almeno in parte, alla relazione del Prof. Mauro Bove<sup>2</sup>, formuliamo qualche notazione di ordine generale che ci sembra contrastare con quel dato empirico che è la vita del diritto e che ci vede privilegiati osservatori di fenomeni troppo spesso trascurati dai giuristi e talora mistificati da chi nella categoria vuole perseguire interessi diversi.

Con la presente nota non si denuncia un pregiudizio ideologico sulla riforma libero professionale, ma si contesta l'apodittica affermazione di efficienza e di economicità del sistema così come prospettato.

Con la libera professione dell'ufficiale giudiziario il ddl Berselli si prefigge, in primo luogo, di creare economie di bilancio e queste vengono indicate in una misura pari a circa 600 milioni di euro.

A tanto corrisponderebbero le competenze per la manutenzione degli uffici e l'onere di spesa per l'organico tabellare di 4.850 ufficiali giudiziari, valutato in euro 447.952.868,59.

Di pari entità sarebbe lo sgravio a favore dell'erario all'entrata in vigore della riforma.

L'affermazione contrasta con le risultanze del Bilancio per Capitoli del Ministero della Giustizia del 2008 che, alla Tabella 5 — Capitolo 1423 spese obbligatorie - (*Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dello stato agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari*), indica una previsione di spesa pari a **69.242,795 milioni di euro ed è** 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Osservazione sul ddl Berselli per l'istituzione di un nuovo statuto professionale degli ufficiali giudiziari ed una riforma dell'esecuzione forzata, in www.judicium.it;

# smentita dai dati forniti a consuntivo dal Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia<sup>3</sup>.

Ma soprattutto non tiene conto del fatto che il sistema proventistico di retribuzione dell'ufficiale giudiziario, sufficiente non solo ad autofinanziarsi ma a creare rilevanti entrate per l'erario (si veda, fra l'altro, relazione del Ministro Conso seduta Camera 6/5/1993), ha subito nel tempo un rilevante stravolgimento a causa delle tante materie sottratte per legge al pagamento del diritto computabile<sup>4</sup>, con rilevante aggravio di spesa per indennità integrativa a carico dell'erario.

Tali materie, in esito alla riforma, manterrebbero comunque un regime di esenzione.

Appare perciò opportuno, a prescindere da essa, sollecitare una approfondita revisione dell'attuale sistema delle esenzioni che, spesso in contrasto con le finalità teoricamente perseguite, finisce per creare ingiustificato vantaggio proprio ai soggetti economicamente più forti.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento di diritti per cause di valore inferiore a 1.032 euro (competenza del giudice di pace) e alla abusata prassi di frazionare i crediti in tante azioni fino a rientrare nelle previsioni di esenzione.

Quanto sinteticamente detto sembra sufficiente a far comprendere che, lungi dal perseguire economie di spesa, il libero professionista o non percepirebbe il compenso – e allora si dovrebbe spiegare con cosa gestisce il servizio e come possa assumere personale – oppure devono essere aumentati i compensi proporzionalmente ai costi di gestione, con aggravio delle spese non solo per gli utenti ma anche e soprattutto per l'erario.

Sul punto giova ricordare che gli ufficiali giudiziari sopportano, nei casi previsti dalla legge<sup>5</sup>, i costi dell'attività di notificazione e di esecuzione.

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

107. (L) Effetti dell'ammissione.

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi nota in data 17 marzo 2009, del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia con la quale indica gli oneri per il Ministero della Giustizia per emolumenti stipendiali degli ufficiali giudiziari, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, come di seguito elencati:

<sup>1..</sup> ANNO 2006 - CAPITOLO DI BILANCIO 1423 (integrazione dello stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, RIA e assegni familiari) Euro 71.365.127,46; .

<sup>2..</sup> ANNO 2006 - CAPITOLO DI BILANCIO 1503 (15% sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penale e amministrativi ex art. 122 n.2 D.P.R. 1229/59) Euro 12.811.637,00;

<sup>3..</sup> ANNO 2006 - DIRITTI COMPUTABILI INTROITATI DAGLI UFFICI NEP - Euro 16.413.963,48 (mancano i dati dei distretti delle Corti d'Appello di Catania e Trieste);

<sup>4..</sup> ANNO 2006 - ONERI TOTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER COMPETENZE STIPENDIALI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI di cui ai punti 1 e 2 Euro 84.176.764,46.

ANNO 2007

<sup>1..</sup> ANNO 2007 - CAPITOLO DI BILANCIO 1423 (integrazione dello stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, RIA e assegni familiari) Euro 63.902.211,98;

<sup>2..</sup> ANNO 2007 - CAPITOLO DI BILANCIO 1503 (15% sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penale e amministrativi ex art. 122 n.2 D.P.R. 1229/59) Euro 12.486.853,00;

<sup>3..</sup> ANNO 2007 - DIRITTI COMPUTABILI INTROITATI DAGLI UFFICI NEP - Euro 19.191.061,66 (mancano i dati dei distretti delle Corti d'Appello di Catania e Trieste);

<sup>4..</sup> ANNO 2007 - ONERI TOTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER COMPETENZE STIPENDIALI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI di cui ai punti 1 e 2 Euro 76.389.064,98.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Atti in materiali lavoro, fallimentare, matrimoniale, agraria, amministrativa, equa riparazione, adozioni, o di valore inferiore a euro 1.030 etc...;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> DPR 30/05/2002 n.115

3. Sono spese anticipate dall'erario:

omissis

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

omissis

108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, **sono prenotati a** debito:

a) il contributo unificato;

### b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

omissis

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio.

- 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
- 2. Sono spese prenotate a debito:

omissis

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; omissis

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

143. (L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla <u>legge 4 maggio 1983, n. 184</u>, come modificata dalla <u>legge 28 marzo 2001, n. 149</u>, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

#### 145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero **le spese sono regolate** <u>dall'articolo</u> <u>131</u>, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. (*omissis*)

### **Procedura fallimentare**

#### 146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

### 3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; omissis

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.

Eredità giacente attivata d'ufficio

#### 148. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

#### 3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

#### 155. (L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati.

Un dato emerge con estrema chiarezza: la riforma non potrà che far moltiplicare i costi. Oggi una notifica penale a mani dell'ufficiale giudiziario costa da 0,47 a 1,43 euro, e domani?

Tutto ciò rende opportuno, anche in questa sede, sollecitare il legislatore ad una revisione dell'intera materia, secondo criteri di modernità e giustizia.

In estrema sintesi si propone di valutare l'opportunità di superare il sistema delle forfetizzazioni, previste in materia di recupero di diritti e trasferte dovute all'ufficiale giudiziario, che allo stato, come a tutti noto, sono incomparabili ai costi da questi sostenuti (si pensi a titolo esemplificativo al costo del carburante e delle assicurazioni o al costo di un biglietto di mezzi pubblici).

Diversamente da quanto verificatosi con l'art. 205 D.P.R. 115/2002<sup>6</sup>, infatti, il recupero delle spese è risultato del tutto casuale e <u>l'esiguità</u>, in ogni caso, dell'eventuale riscosso

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

- 3. Sono spese anticipate dall'erario:
- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

omissis

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

- 158. (L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.
- 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

omissis;

- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
- 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
- 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
- <sup>6</sup> 205. (L) **Recupero per intero e forfettizzato**.
- 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario (48).
- 2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (49).
- 2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno (50).
- (48) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 13 novembre 2002, n. 285.
- (49) Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.
- (50) Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.

(Vedi D. M. 13 novembre 2002, n. 285, Tab. A e B)<sup>7</sup> <u>non consente più di conservare diversi trattamenti della notificazione ed esecuzione penale rispetto a quella civile.</u>

Il minor importo previsto per le trasferte penali rispetto a quello previsto per le notificazioni civili, il diverso regime di anticipazione e di recupero o di "anticipazione postuma" non sono più compatibili con l'esorbitante aumento dei costi sostenuti dal personale Unep.

Non vuole apparire provocatorio in questa sede segnalare la necessità di prevedere, sotto il profilo del risparmio di ingenti somme erariali, diverse modalità di difesa tecnica nei casi di difesa d'ufficio per irreperibili o insolvibili.

Tabel <b>Proce</b>	egato 1 lla A edimento davanti al Tribunale e alla Corte di Assise Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1 2	Giudizio direttissimo (anche in rito abbreviato) Giudizio abbreviato (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione dirett a giudizio)		€8 €15	€18 €30
3	Dipartimento (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione dirett a giudizio)	€12 a	€15	€27
4	Dipartimento (in seguito a decreto che dispone il giudizio)	€15	€15	€30
5	Giudizio abbreviato (in udienza preliminare); oblazione, remissione di querela (nelle indagini preliminari ed in udienza preliminare)	€12	€10	<b>€</b> 22
6	Inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.	€8	€8	€16
7	Appello (decisione in camera di consiglio) e riesame	€8	€8	€16
8	Appello (dibattimento) e revisione	€10	€8	€18
9	Cassazione	€8	€8	€16
10	Assise: maggiorazioni	€8	€8	€16
Tabella B Procedimento davanti al Giudice di pace				
Tab	Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1	Giudizio a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria	€12	€12	€24
2		€8	€8	€16
3	Ricorso al tribunale monocratico (artt. 31, comma 4, e 41, comma 2, <u>D.Lgs. n. 274 del 2000</u> ); appello al tribunale monocratico	€10	€10	€20
4 5		€8	€8	€16
	a) revisione	€6	€8	€14
	·	€6	€8	€14
6	Cassazione	€8	€8	€16

Si ricorda che, anche in questo caso, abusate prassi operative hanno fatto salire in modo spropositato la liquidazione dei compensi previsti per i difensori di ufficio (circa 500 milioni di euro)8 ai sensi degli art 116 e 117 T.U. 115 del 2002.

La soluzione potrebbe essere quella di affidare la difesa tecnica all'ufficiale giudiziario dell'ufficio presso cui si celebra il relativo processo, se abilitato alla professione di avvocato.

Certo che anche prevedendo minimi rimborsi come quelli ad es. previsti per giudici onorari o procuratori onorari, si realizzerebbe d'un colpo una enorme riduzione di spesa e si risolverebbe l'effetto moltiplicatore di procedimenti finalizzati alla sola liquidazione del compenso a fronte di soggetti troppo spesso senza nome e senza volto.

<u>Ma la cosa che appare meno condivisile</u> nelle premesse al testo di riforma, almeno per chi materialmente opera nel settore, <u>è il binomio ineffettività dell'esecuzione - sofferenza del mercato finanziario</u><sup>9</sup>.

Forse è limitato il nostro punto di osservazione ma, ove possibile, la conclusione si palesa ai nostri occhi opposta a quella prospettata.

La crisi in atto, se trova planetarie motivazioni, non esclude certo fra esse la evoluzione di un mercato finanziario che ha patologicamente inciso sulla creazione di beni incorporali, non individuabili e perciò non pignorabili.

L'affermazione può apparire pretenziosa ma non può negarsi che la ineffettività del credito e la incertezza del diritto trovano dimora proprio in queste tipologie di mercato e nei suoi più reclamizzati prodotti.

Su un punto così essenziale, nel momento storico che stiamo vivendo, nulla di significativo e di nuovo propone la normativa in esame per raccordare i prodotti finanziari con l'espropriazione forzata.

Forse l'ufficiale giudiziario ha qualche responsabilità, molte gliene derivano dall'assenza di mezzi e altre certamente dall'approssimazione con cui si è previsto che tutti possono fare tutto senza tener conto della preparazione tecnica e della necessaria esperienza.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fonte COMMISSIONE II GIUSTIZIA Resoconto stenografico AUDIZIONE -**Seduta di giovedì 9 ottobre 2008**ANTONINO LO PRESTI...In sede di valutazione dell'assestamento di bilancio del Ministero della giustizia abbiamo potuto verificare come sia veramente eccessivo il capitolo destinato al pagamento degli oneri per le difese d'ufficio. Se non vado errato, sottosegretario Caliendo, credo sia intorno ai 500 milioni di euro, che a me sembra francamente una somma spropositata. Io sono avvocato, non penalista ma civilista; posso in teoria attingere anche io, per difese d'ufficio di carattere civile, a questo fondo che però, ripeto, mi sembra veramente spropositato. Le chiedo, presidente Birritteri, cosa si può fare per ridimensionare questo esborso incredibile, quali sono i criteri che danno l'accesso al fondo e se sia possibile prevedere strumenti alternativi che soddisfino l'esigenza di garantire un difensore d'ufficio a tutti coloro che non possono permettersi l'assistenza legale, evitando però che, magari, dei delinquenti incalliti che nascondono altrove il proprio patrimonio approfittino di questa opportunità.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Allo stato attuale la utopica certezza del diritto e il mancato recupero del credito, oltre a creare generica sfiducia, hanno provocato aumento generalizzato dei costi delle materie prime, dei prodotti e del denaro, essendo stati gli imprenditori costretti a garantirsi dal rischio aumentando il costo finale del prodotto in relazione alla percentuale cronica di insolvenza. Di questa perversa dinamica soffre in particolare il mercato finanziario, rendendo essa difficoltoso l'accesso al credito, comprimendo l'iniziativa e favorendo il fenomeno dell'usura.

Circostanze queste non apprezzate dal ddl Berselli che, in deroga ai requisiti di esperienza e culturali (titolo accademico) necessari per l'accesso alle funzioni di ufficiale giudiziario, prevede (art. 5 lett. a) che all'albo unico nazionale siano iscritti tutti gli ufficiali giudiziari anche di area B (assistenti Unep) ancorché NON in possesso del titolo di laurea.

Riteniamo con ferma determinazione che anche l'istituto dell'ufficiale giudiziario vada riformato ma, come già si è avuto modo di dire, <sup>10</sup> appare opportuno metodologicamente definire lo *status* dell'ufficiale giudiziario solo dopo aver apprestato una chiara e compiuta regolamentazione delle sue attribuzioni e della sua attività.

Queste, lungi dall'apprestare tutele corporative, devono occasionare un intervento adeguato all'importanza che merita la tutela costituzionale dei diritti e il connesso potere di azione.

Non possiamo mancare di evidenziare, infatti, che il proposto superamento della dogmatica collocazione dell'esecuzione forzata nell'alveo delle attività giurisdizionali che lo Stato riserva ai suoi organi, vada a realizzare una riduzione della sfera giurispubblicistica oggi riservata all'ufficiale giudiziario, per favorire, come in dottrina prospettato, l'esercizio di un potere giurisprivatistico di aggressione del creditore, che si consuma tra creditore e debitore e si realizza per mano dell'avvocato.

Ribadiamo, sul punto, la ferma convinzione che la tutela coattiva del diritto debba rimanere prerogativa dell'ordinamento statuale e dei suoi organi e che, conseguentemente, non si possa tollerare che i privati si facciano giustizia da se.

L'auspicio è quello che la saggezza del legislatore e l'impegno della parte più consapevole della categoria – emancipatasi anche dalle pastoie della piena burocratizzazione – sappiano creare sinergie capaci di rendere utile e attuale l'azione e l'agire dell'ufficiale giudiziario italiano, riaffermando i requisiti professionali richiesti ma anche adeguando mezzi e strutture per integrarsi a pieno titolo nell'Organizzazione giudiziaria europea.

Quanto all'affermazione di efficacia ed economicità dell'esecuzione "privatizzata" giova semplicemente ricordare la relazione della Corte dei conti sulle concessionarie affidatarie del servizio di riscossioni dei tributi<sup>12</sup>.

#### Scrive la Corte dei Conti:

"...Nel 2005, a fronte di un incremento della riscossione che si è avvicinata al livello raggiunto nel 2001, la spesa per i compensi ai concessionari (il cui importo era originariamente previsto nel limite di 470 milioni di euro), è risultata la maggiore di tutto il quinquennio ed ha inciso sull'entrata per il 181%, - considerando anche le quote pagate relative ad annualità precedenti - ossia oltre il doppio rispetto al 2001. Il solo dato del compenso previsto come spettante per il 2005 (470 milioni di euro) risulta comunque superiore al dato del riscosso di competenza (361.756.743,00) del medesimo esercizio".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Carmine Tarquini, Lettera al Presidente Filippo BERSELLI ed altri, in data 23/9/2008, in www.ufficialigiudiari.net;

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Relazione Bove, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Relazione della Corte dei Conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato primo collegio – allegati del 16 2007 G.

Altri, come si vede, sono i mali da curare e chi scrive vuole farsi portatore dell'esperienza dei molti ufficiali giudiziari interpreti silenziosi e consapevoli della dignità del loro agire in conformità alla legge e alle sentenze dei giudici.

In questa attività è coinvolto l'uomo e deve impegnarsi il professionista chiamato ad esercitare un ruolo di garante nell'attuazione coercitiva dei diritti e dei provvedimenti giudiziali, in una posizione di equidistanza e di indipendenza dalle parti e dai loro contrapposti interessi.

A dispetto della poca attenzione riservata all'ufficiale giudiziario viene da chiedersi se questa attività rientri tra quelle occupazioni e mestieri regolati da una responsabilità debole di tipo giuridico a cui può accedere il chiunque o se non sia piuttosto espressione di quelle professioni di alto profilo in cui si risponde, prima di tutto, con il giudizio morale.

Scrivere nuove regole è opportuno e, forse, necessario ma ciò non può prescindere dalla valorizzazione del ruolo e della professionalità dell'ufficiale giudiziario.

Carmine Tarquini Ufficiale giudiziario www.ufficialigiudiziari.net